

Elezione dei Consiglieri e dei Revisori per il periodo 2023-2025

Milano, giugno 2022

Gentile Associato/a,
con la presente desideriamo informarLa che è stato avviato il processo di rinnovo delle cariche sociali di Uni.C.A. per il prossimo triennio 2023-2025.

A tal fine, l'Assemblea degli iscritti è indetta:

- in 1° convocazione per il giorno 2.11.2022 e, occorrendo,
- in 2° convocazione per il giorno 2.12.2022.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale, i dipendenti iscritti ad Uni.C.A. (a cui sono equiparati gli ex dipendenti percettori di assegno del Fondo di solidarietà di settore, di seguito "esodati") sono chiamati ad eleggere:

- **8** propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione
- **2** Revisori "effettivi" ed **1** Revisore "supplente".

In merito, allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'Assemblea, le candidature per le predette cariche dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine del 20.9.2022.

Ove di Suo interesse, La invitiamo a farci pervenire, tassativamente entro la predetta data, la Sua candidatura per una delle descritte cariche che per essere validamente recepita dovrà essere appoggiata dalla firma di:

- 10 dipendenti o esodati (come sopra definiti), iscritti ad Uni.C.A., per la candidatura a Consigliere di Amministrazione;
- 10 iscritti ad Uni.C.A. per la candidatura a Revisore effettivo o Revisore Supplente.

Gli iscritti Esodati destinatari della presente comunicazione che dovessero risultare **già pensionati entro la data del 1.1.2023** dovranno darne comunicazione alla casella unicacomunicazioni@unicredit.eu, fornendo adeguata prova documentale della decorrenza della pensione, al fine di ricevere la corretta documentazione per l'eventuale candidatura come pensionato e per la successiva votazione del rappresentante dei pensionati.

Le rammentiamo che:

- **i Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità attualmente previsti dall'art 6 del D.M. 11/06/2020 n. 108 nonché, al fine di garantire che il Consiglio di Amministrazione eserciti la migliore gestione ordinaria e straordinaria di Uni.C.A., dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 del D.M. 11/06/2020 n. 108; inoltre, per essi non devono ricorrere le situazioni impeditive di cui all'art. 5 del D.M. 11/06/2020 n. 108 e le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile;**

- **i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla vigente normativa (rif. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145), ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; inoltre, per essi non devono ricorrere le situazioni impeditive di cui all'art. 5 del D.M. 11/06/2020 n. 108 e le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 Codice Civile.**

In relazione alla Sua candidatura, potrà, inoltre, far pervenire, un breve documento contenente il Suo **programma**, debitamente sottoscritto, contenente le ragioni e gli obiettivi della Sua candidatura (detto programma potrà essere comune anche ad altri candidati).

Per la comunicazione della Sua candidatura, La preghiamo di utilizzare il modulo allegato.

La candidatura dovrà essere inoltrata al **“Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali 2023-2025 di Uni.C.A.”**, al seguente indirizzo:

- Uni.C.A. Via Nizza 150 – 10126 Torino (TO),
e potrà essere anticipata via mail alla casella unicacomunicazioni@unicredit.eu

oppure, in alternativa, potrà essere inoltrata

- alla casella PEC di Unica: cassaunica@pec.unicredit.eu

Esaurita la fase di raccolta delle candidature, dopo validazione da parte del comitato elettorale, saranno comunicati tramite news sul sito di Uni.C.A.:

1. l'elenco delle candidature pervenute per le diverse cariche sociali;
2. gli eventuali “programmi” dei candidati;
3. le modalità per l'esercizio del voto.

Il Comitato Elettorale è a disposizione per eventuali chiarimenti alla casella unicacomunicazioni@unicredit.eu.

Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza

Allegati:

- Riferimenti normativi
- Regolamento Elettorale
- Fac-simile per la comunicazione della candidatura

Riferimenti normativi per la carica di Consigliere

1) D.M. 11 giugno 2020, n. 108 (in allegato per la consultazione)

“Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147.”

2) Art. 2382 codice civile: cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Riferimenti normativi per la carica di Revisore

1) D.M. 20 giugno 2012 n. 145

Regolamento in applicazione degli articoli [2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7](#), comma 7, del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), recante attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#) in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

2) D.M. 11 giugno 2020, n. 108 (in allegato per la consultazione)

“Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147.”

3) Art. 2399 codice civile: cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale (2) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Regolamento delle votazioni di Uni.C.A.

In applicazione dell'art. 12 dello Statuto di Uni.C.A., 2° comma, 7° alinea, il Consiglio di Amministrazione, in adunanza del 29.4.2022, ha definito il seguente Regolamento, relativo alle votazioni e referendum previsti dagli artt. 10 e 12 dello Statuto medesimo, che abroga integralmente il precedente regolamento deliberato in data 23 aprile 2020 e successive modificazioni.

Norme relative alle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori e all'approvazione del Bilancio sociale.

Art. 1 Votanti

Sono votanti tutti gli iscritti ad Uni.C.A. (Dipendenti/Esodati e Pensionati/Superstiti), indicati all'art.4, punti 2) e 3) primo comma, nonché all'art. 5 comma quarto e Disposizione transitoria dello Statuto, per i quali l'iscrizione risulti in essere ed operante a termini di Statuto e Regolamento.

Il voto individuale è segreto e può essere espresso:

- per via telematica (on line), con le modalità indicate nel successivo art. 7 per quanto attiene agli iscritti che accedono all'apposita procedura tramite il portale Intranet UniCredit (Dipendenti del Gruppo UniCredit) oppure tramite l'area riservata (Login) del sito di Uni.C.A. <https://unica.unicredit.it/it.html> (per Esodati, Pensionati, Superstiti, Dipendenti del Gruppo UniCredit lungo assenti, Dipendenti di società aderenti non appartenenti al Gruppo UniCredit);
- in alternativa al voto on line, per via postale, con le modalità indicate nell'art. 9 seguente, per Esodati, Pensionati, Superstiti, Dipendenti del Gruppo UniCredit lungo assenti, Dipendenti di società aderenti non appartenenti al Gruppo UniCredit.

Art. 2 Comitato Elettorale

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle votazioni, viene costituito un Comitato Elettorale composto da:

- a) due rappresentanti designati da UniCredit, di cui uno in qualità di Presidente e uno in qualità di Segretario;
- b) tanti rappresentanti, designati in numero di un rappresentante titolare più un rappresentante supplente, quest'ultimo per il caso di assenza o impedimento del rappresentante titolare, da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL del credito tempo per tempo in vigore;
- c) un rappresentante dei Pensionati e, per il caso di sua assenza o impedimento, un rappresentante supplente.

I componenti del Comitato elettorale devono essere iscritti ad Uni.C.A. e non sono eleggibili alle cariche per le quali si effettua la votazione.

Il Comitato Elettorale - che dovrà essere nominato, di norma, almeno 30 gg. prima della data della votazione - provvederà a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente: certificazione della base dati dei votanti, acquisizione e verifica delle candidature (nel caso di rinnovo degli Organi sociali), apertura dei seggi, scrutinio, chiusura dei seggi, ufficializzazione dei risultati di voto.

Le operazioni del Comitato Elettorale avvengono, di norma, nei locali messi a disposizione da UniCredit a Milano. Le spese ed i permessi per il funzionamento del Comitato Elettorale, autorizzati dal Presidente del Comitato stesso, sono a carico delle aziende del Gruppo UniCredit.

In caso di incertezze in merito alla attribuzione dei voti ovvero in caso di problemi, il Comitato Elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 Periodo di consultazione.

Il periodo minimo della consultazione è fissato in due settimane.

L'avviso di effettuazione della consultazione è diffuso tramite apposita comunicazione pubblicata in evidenza sul sito di Uni.C.A., di norma, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'avvio della votazione.

Art. 4 Modalità di definizione delle candidature (nel caso di Assemblea per il rinnovo degli Organi sociali)

Le candidature presentate dai singoli iscritti, purché appoggiate dalla firma di 10 diversi iscritti in ragione di ciascun candidato, dovranno pervenire al “Comitato Elettorale”, di norma, almeno 15 gg. prima del giorno fissato per l'avvio della votazione.

Le candidature valide pervenute relative ai Consiglieri ed ai Revisori saranno pubblicate sul sito di Uni.C.A., di norma, almeno 5 gg. lavorativi prima delle elezioni stesse, eventualmente corredate da dichiarazioni programmatiche di singoli candidati o comuni a gruppi di candidati.

Art. 5 Votazione on line

Per consentire la votazione on line, sarà reso disponibile quanto segue:

1. in caso di votazioni per il rinnovo degli Organi sociali:

1. Le norme generali per le votazioni (Regolamento);
2. Le informazioni per la specifica votazione;
3. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature;
4. L'elenco delle candidature ed, eventualmente, i programmi dei candidati o comuni a gruppi di candidati;
5. Le Schede elettorali (per i Consiglieri, per i Revisori effettivi, per il Revisore supplente) e le modalità di votazione.

B. In caso di votazioni per l'approvazione del bilancio di esercizio:

1. Le norme generali per le votazioni (Regolamento);
2. Le informazioni per la specifica votazione;
3. Le indicazioni per la consultazione del documento di bilancio;
4. La scheda di votazione e le modalità di votazione.

Tutti gli aventi diritto al voto avranno visibilità immediata dei punti A1, A2, A3 (o B1, B2, B3) e, una volta acquisite e verificate le candidature, del punto A4. Successivamente, nel periodo di consultazione e sino alla chiusura del seggio, avranno accesso al punto A5 (o B4).

L'avviso di convocazione è pubblicato in evidenza sul sito di Uni.C.A., di norma, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la votazione. Per il personale non vedente verranno adottate idonee soluzioni, al fine rendere possibile l'esercizio del diritto di voto.

Art. 6 Votazione via posta

Per consentire agli iscritti che non accedono al portale Intranet UniCredit o all'area riservata (Login) del sito di Uni.C.A. <https://unica.unicredit.it/it.html> di votare via posta sarà reso disponibile quanto segue.

A. In caso di votazioni per il rinnovo degli Organi sociali:

1. Le norme generali per l'elezione (Regolamento);
2. Le informazioni per la specifica votazione;
3. Le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature;
4. L'elenco delle candidature ed eventualmente, i programmi dei candidati o comuni a gruppi di candidati;
5. Le Schede elettorali (per i Consiglieri, per i Revisori effettivi, per il Revisore supplente) e le modalità di votazione.

Tutti gli aventi diritto al voto riceveranno una prima comunicazione relativa ai punti da A1 a A3, almeno 15 giorni prima del termine di presentazione delle candidature. Una volta acquisite e verificate le candidature, riceveranno le informazioni relative ai punti A4 e A5.

B. In caso di votazioni per l'approvazione del bilancio di esercizio:

1. Le norme generali per le votazioni (Regolamento)
2. Le informazioni per la specifica votazione;
3. Le indicazioni per la consultazione del documento di bilancio;
4. La scheda di votazione e le modalità di votazione.

Art. 7 Modalità per l'espressione del voto on-line

Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:

- a) nei giorni stabiliti sarà possibile agli aventi diritto votare attraverso apposita sezione del portale Intranet UniCredit oppure tramite l'area riservata (Login) del sito di Uni.C.A. <https://unica.unicredit.it/it.html>;
- b) la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni iscritto accederà in apposito spazio nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;
- c) per poter esprimere le proprie preferenze (o il proprio voto), il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password;
- d) in caso di rinnovo degli Organi sociali, il votante potrà esprimere le proprie preferenze con la scelta di nominativi pari, al massimo, al numero dei candidati da eleggere:
 - 8 Consiglieri eleggibili dai Dipendenti ed Esodati
 - 1 Consigliere eleggibile dai Pensionati e Superstiti
 - 2 Revisori effettivi eleggibili da Dipendenti, Esodati, Pensionati, Superstiti
 - 1 Revisore supplente eleggibile da Dipendenti, Esodati, Pensionati, Superstiti
- e) il sistema procederà a prendere nota dell'avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso il voto non sarà più disponibile né correggibile;
- f) sarà possibile votare scheda bianca.

Art. 8 Modalità di scrutinio del voto on-line e garanzie di segretezza

Il Comitato Elettorale provvede allo scrutinio in via elettronica e verifica, in relazione alle risultanze fornite dal sistema:

- il numero dei votanti ammessi alle operazioni di voto;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero espresso delle preferenze;
- il numero delle schede bianche

e firma elettronicamente l'apposito verbale che la procedura metterà a disposizione.

Al fine di assicurare la segretezza del voto, saranno creati due database, il primo contenente l'elenco degli aventi diritto al voto on-line e il secondo destinato a raccogliere i voti espressi. Una volta accertato lo status di votante, un apposito flag indicherà sul primo database l'autorizzazione al voto. Appena l'utente avrà espresso il proprio voto, il flag si modificherà in "espresso voto", situazione che non consentirà più la visualizzazione della scheda di voto. Contemporaneamente, l'esito del voto sarà registrato sul secondo database che non sarà logicamente legato al primo, ma servirà esclusivamente da urna. In nessun caso sarà possibile legare l'informazione del votante con il voto espresso.

Art.9 Modalità per l'espressione del voto via posta e garanzie di segretezza

Ai fini dell'espressione del voto via posta, oltre alla documentazione di cui all'art. 6, lett. A o B, ogni iscritto riceverà al domicilio presente sull'anagrafica di Uni.C.A.:

- un prestampato per l'autodichiarazione di voto;
- due buste di cui:
 - una anonima, destinata ad accogliere la/le scheda/e votate;
 - una di maggiori dimensioni, con prestampato l'indirizzo del Comitato Elettorale, in cui dovranno essere inserite la busta sigillata contenente la/e scheda/e votata/e e l'autodichiarazione di voto compilata e sottoscritta.

Le schede dovranno essere trasmesse al Comitato Elettorale per posta ordinaria o posta interna entro il termine indicato dal Comitato Elettorale stesso. Saranno considerate valide solo quelle pervenute prima dell'inizio dello scrutinio e nelle condizioni di seguito specificate. Le buste pervenute a scrutinio in corso o successivamente, saranno annullate a cura del Presidente del Comitato Elettorale.

Le schede di voto potranno essere trasmesse al Comitato Elettorale anche tramite le sedi delle Società del Gruppo UniCredit o le Aziende aderenti. Il voto sarà considerato espresso se la busta con l'indirizzo prestampato del Comitato Elettorale conterrà: l'autodichiarazione di voto sottoscritta e la busta anonima sigillata, contenente la/le schede di voto.

Le buste pervenute prima dell'insediamento del seggio per lo scrutinio saranno raccolte dal Presidente del Comitato che provvederà di persona o per delega.

Per le modalità di espressione delle preferenze in caso di elezioni degli Organi sociali, si richiama quanto previsto per il voto on-line.

Art. 10 Modalità di scrutinio del voto espresso via posta

Nel giorno stabilito per lo scrutinio, si provvederà all'apertura delle buste, a verificare la regolarità della dichiarazione resa dal votante e l'integrità della busta anonima, che deve risultare priva di segni particolari riconoscibili.

Si provvederà alla registrazione dell'autodichiarazione di voto e a conservare, in condizioni di sicurezza, unitamente alle altre, la busta anonima sigillata senza procedere all'apertura.

Qualora manchi o non sia regolare la dichiarazione personale o la busta anonima che contiene le schede di voto risulti riconoscibile, quest'ultima non viene considerata valida, e verrà distrutta al termine dello scrutinio. La sommatoria delle autodichiarazioni stabilirà il numero dei votanti.

Tutte le buste anonime sigillate saranno quindi aperte e si provvederà all'esame delle schede votate.

In caso di doppia manifestazione del voto esercitata con entrambe le modalità previste (on line e via posta), il voto espresso on line prevarrà rispetto a quello pervenuto via posta che sarà pertanto annullato.

Art.11 Ufficializzazione e pubblicazione dei risultati di voto

Una volta chiusi i seggi, si procederà alla somma dei voti espressi on-line e via posta. Ottenuti i risultati, il Comitato elettorale predisporrà apposito verbale di chiusura delle votazioni per l'ufficializzazione dei risultati, con successivo inoltro ad Uni.C.A. La comunicazione dei risultati delle votazioni verrà pubblicata sul sito di Uni.C.A..

In caso di votazioni per il rinnovo degli Organi sociali, saranno eletti gli iscritti che avranno ricevuto il maggior numero di voti, per ciascuna categoria di candidati. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano.

La base dati, così come la documentazione cartacea, dovrà essere conservata per almeno 1 anno presso Uni.C.A.

Art.12 Subentri

In caso di interruzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro con l'azienda aderente, salvo che per pensionamento/accesso al Fondo Esuberi di settore, il candidato eletto in rappresentanza degli iscritti cessa dall'incarico e, al suo posto, subentra il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. Analoga soluzione viene adottata in caso di decesso o dimissioni dall'incarico del Consigliere di nomina dei Pensionati.

In caso di decesso o dimissioni di un Sindaco effettivo, subentra il relativo supplente.

Norme relative alle votazioni dell'Assemblea straordinaria

Analoghe modalità (voto on-line e via posta), con gli opportuni adattamenti resi necessari dalla specificità del voto, verranno seguite per le votazioni assembleari in via straordinaria.

Al Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali 2023-2025 di Uni.C.A.

presso Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza, Via Nizza 150 – 10126 Torino (TO)

Con la presente, io sottoscritto/a, nato/a a,

il, comunico la mia candidatura a:

- Revisore effettivo**
- Revisore supplente**

La candidatura è appoggiata dai seguenti iscritti ad Uni.C.A.:

(N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del candidato e dei firmatari sostenitori)

Codice Fiscale	Nominativo	Firma leggibile

1. Come candidato a Revisore effettivo o supplente **dichiaro di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge (rif. D.M. 20 giugno 2012, n. 145), ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; che non ricorrono a mio carico le situazioni impeditive di cui all'art. 5 del D.M. 11/06/2020 n. 108 e le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 Codice Civile;**
2. **Autorizzo** Uni.C.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy pubblicata sul sito <https://unica.unicredit.it/it/privacy.html> di cui dichiaro di aver preso visione.

Luogo e data:

Firma:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2020, n. 108.

Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alla in materia della *governance* delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare, l'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica; b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;

Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1»;

Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147 del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 2007 continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005;

Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del 24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);

Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 30 gennaio 2020;

Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettività giuridica;

b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, do-



tate di soggettività giuridica, nonché alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche «titolari delle funzioni fondamentali»);

c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;

d) ai componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;

e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente (di seguito «fondi pensione interni»).

Art. 2.

Requisiti di professionalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili

1. I componenti dell'organo di amministrazione delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;

b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

d) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie;

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Almeno la metà dei componenti l'organo di amministrazione, nonché i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.

4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell'organo di controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 3.

Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:

a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;



b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300;

c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;

d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione.

Art. 4.

Requisiti di professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali

1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalità volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.

2. I criteri di professionalità di cui al comma 1 sono verificati dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale:

a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;

3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

4) sistemi e attività di controllo interno;

5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;

b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a) sono idonee rispetto a:

1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;

2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.

3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.

Art. 5.

Situazioni impeditive

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;

e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;


f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 7, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché l'assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente.

4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare o della società istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.

5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di



cui al presente articolo e ne dà comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalità, il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.

6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure previste nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Art. 6.

Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità, o che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste dal comma 4.

2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilità.

3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilità non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;

2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la

fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera *b)*, salvo il caso dell'estinzione del reato.

4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilità:

a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.

5. È fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilità dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.

Art. 7.

Verifiche e valutazioni

1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono effettuate dall'organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e delle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza. L'organo di amministrazione comunica alla COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo periodo nei termini e nelle modalità dalla stessa definiti.

2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche e valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalità e tempi idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse. La valutazione della completezza probatoria della documentazione acquisita è rimessa alla responsabilità dell'organo di amministrazione.

3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono



condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui all'articolo 5, il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è ritenuto idoneo ad assumere l'incarico.

4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento della nomina.

5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.

6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause di inleggibilità o incompatibilità di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti, determinano la decadenza dalla carica. L'organo competente all'accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto e ne dà comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata avviata l'azione penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1.

9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.

Art. 8.

Sospensione dalle cariche

1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico, costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);

b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, l'organo competente alla nomina delibera in ordine all'eventuale revoca nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nel caso di cui al periodo precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali si è ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate alla COVIP entro i successivi cinque giorni.

Art. 9.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2020

Il Ministro: CATALFO

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1651

